

(N. 2560)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIBILLE, BENEDETTI, SPAGNOLLI,**
CORNAGGIA MEDICI e PIECHELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1958

Ulteriori modificazioni all'articolo 23, primo comma, della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 agosto 1957, n. 699, modificando il precedente ordinamento, stabiliva la non rieleggibilità, per più di due volte consecutivamente, dei membri della prima Sezione del Consiglio superiore, ed inoltre disponeva che non potessero essere nominati, per più di due volte consecutive, i membri di nomina ministeriale della stessa prima sezione.

Ora mentre si ritiene giustificata la non rieleggibilità per più di due volte consecutive dei membri del Consiglio Superiore, in analogia anche a quanto è disposto per le elezioni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, norma che ha a suo favore l'esperienza fattane, lo stesso criterio non è da adottarsi per le nomine da farsi dal Ministro.

Se per la nomina per elezione può temersi che il sistema degeneri in qualche caso in creazioni di consorterie dovute alla permanenza sempre dello stesso corpo elettorale, la scelta del Ministro, diretta ad integrare ed eventualmente anche a correggere gli esiti elettorali, non privando il Consiglio Superiore di uomini di provata esperienza e di somma formazione scientifica, deve essere libera, restando sempre al Ministro della pubblica istruzione la responsabilità, verso il Parlamento, delle scelte fatte.

Si è ritenuto pertanto di dover proporre al Parlamento il seguente disegno di legge diretto ad attuare i concetti suesposti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il testo del primo comma dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, già modificato dalla legge 2 agosto 1957, n. 699, è sostituito dal seguente:

« I componenti dei corpi consultivi contemplati dalla presente legge sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica 4 anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri eletti della prima sezione del Consiglio superiore

della pubblica istruzione i quali non possono essere eletti consecutivamente che per due volte ».

Art. 2.

Il testo dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1957, n. 699, è sostituito dal seguente:

« La durata del Consiglio superiore della pubblica istruzione attualmente in funzione è prorogata a quattro anni; alla scadenza di detto periodo, non sono confermabili mediante elezione da parte delle Facoltà i membri della prima Sezione che, per designazione elettiva abbiano fatto parte del Consiglio nel quadriennio stesso e nel triennio precedente ».